

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 17, 71, 108 E 3, LETTERA F) DELL'ALLEGATO I.1 DEL D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER L'AFFIDAMENTO, SULLA BASE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DELL'A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE - PROCEDURA "TRASPARE" – VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO PARI AD € 142.000,00 (IVA 22% ESCLUSA) – PERIODO DAL 31/07/2024 AL 30/07/2029 - CIG B206233B93

[Art. 1 - PREMESSE](#)

[Art. 2 - PIATTAFORMA TELEMATICA](#)

[Art. 2.1. - CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO](#)

[Art. 2.2. - IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE AL SISTEMA](#)

[Art. 2.3. – REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA](#)

[Art. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA E RELATIVA PUBBLICAZIONE. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI](#)

[Art. 3.1. - DOCUMENTI DI GARA](#)

[Art. 3.2. - PUBBLICAZIONI](#)

[Art. 3.3. - CHIARIMENTI](#)

[Art. 3.4. – COMUNICAZIONI](#)

[Art. 3.5. – ACCESSO AGLI ATTI](#)

[Art. 4 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI](#)

[Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE](#)

[Art. 5.1. – DISPOSIZIONI GENERALI](#)

[Art. 5.2. - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'A.A.P. E AD ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI EX](#)

[Art. 69 DEL CODICE](#)

[Art. 6 - REQUISITI GENERALI, MEZZI DI PROVA E CAUSE DI ESCLUSIONE](#)

[Art. 6.1. – REQUISITI GENERALI](#)

[Art. 6.2. – DISPOSIZIONI GENERALI](#)

[Art. 6.2. - SELF-CLEANING](#)

[Art. 7 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA](#)

[Art. 7.2. – REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE](#)

[Art. 7.3. – REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE](#)

[Art. 7.4. – INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE](#)

[Art. 7.5. – INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI](#)

[Art. 7.6. – REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO](#)

[Art. 8 - AVVALIMENTO E SUBAPPALTO](#)

[Art. 9 - IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE](#)

[Art. 10 - GARANZIA PROVVISORIA](#)

[Art. 11 - SOPRALLUOGO](#)

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

[Art. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.A.C.](#)

[Art. 13 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE](#)

[Art. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO](#)

[Art. 15 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE](#)

[AMMINISTRATIVA](#)

[Art. 15.1.1. – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA](#)

[Art. 15.1.2. – CONTENUTO DELLA “BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”](#)

[Art. 15.1.3. – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO \(DGUE\)](#)

[Art. 16 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO](#)

[Art. 16.1. – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE](#)

[Art. 17 - DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI](#)

[Art. 17.1. – PER I RAGGRUPPAMENTO GIÀ COSTITUITI:](#)

[Art. 17.2. – PER I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI:](#)

[Art. 17.3. – PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI:](#)

[Art. 17.4. – PER I CONSORZI DI CUI ALL’ART. 65, COMMA 2, LETTERE B\), C\) E D\) DEL CODICE E PER I SOGGETTI NON TENUTI ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE:](#)

[Art. 17.5. – PER LE AGGREGAZIONI DI RETE:](#)

[Art. 18 - CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA”](#)

[Art. 18.1. – ACCESSO ALLE OFFERTE TECNICHE](#)

[Art. 19 - CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”](#)

[Art. 20 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE](#)

[Art. 20.1. – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA](#)

[Art. 20.2. – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA](#)

[Art. 20.3. – METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI](#)

[Art. 21 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA DA PARTE DELL’AUTORITÀ DI GARA](#)

[Art. 22 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA DA PARTE DELLA COMMISSIONE](#)

[Art. 23 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE](#)

[Art. 24 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO](#)

[Art. 24.1. – AGGIUDICAZIONE](#)

[Art. 24.2. – SPESE CONTRATTUALI E ADEMPIMENTI VARI](#)

[Art. 25 - ULTERIORI OBBLIGHI](#)

[Art. 26 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE](#)

DISCIPLINARE DI GARA

1) PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara con il quale è stata indetta la procedura *ex art.* 83, comma 1 del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 e s.m.i. (nel prosieguo, “*Codice*”) e del quale costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative a:

- modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dall’A.R.C.A. Puglia Centrale (Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare, Via Francesco Crispi n. 85/A, CAP 70123, Bari - C. F. 00267390722 - Centralino: Tel. 080.5295299 - P.E.C. info@pec.arcapugliacentrale.it - codice AUSA 0000158954) in qualità di Stazione Appaltante che provvederà alla stipulazione e all’esecuzione del relativo contratto;
- modalità di compilazione e presentazione dell’offerta e documentazione da presentare a corredo della stessa;
- procedura di aggiudicazione nonché ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell’A.R.C.A. Puglia Centrale per il periodo dal 31/07/2024 al 30/07/2029.

Si precisa, inoltre, che:

Luogo di svolgimento del servizio: Bari (BA) - codice ISTAT 072006 – codice NUTS ITF47;

CIG: B206233B93;

Codice CPV principale: 66518100-5 Servizi di intermediazione assicurativa;

La **Responsabile Unica del Progetto (RUP)**, ai sensi dell’art. 15 del Codice, è la Dott.ssa Anna Carmela PICOCO (mail ac.picoco@arcapugliacentrale.it - PEC provveditorato@pec.arcapugliacentrale.it - Tel. 0805295254);

Il **Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC)** nonché **supporto al R.U.P.**, ai sensi dell’art. 114 e 45 del Codice, è il Dott. Giovanni COLUCCI;

Il **Responsabile del procedimento per la fase di affidamento** *ex art.* 6 della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dott. Antonio STRIGNANO, Incaricato di Elevata Qualificazione dell’Ufficio Appalti dell’Agenzia, quale Responsabile di procedimento per la fase di affidamento e incaricato per la predisposizione degli atti di gara ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni;

Il **supporto al Responsabile di fase**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni è il Funzionario Dott.ssa Carmela ESPOSITO.

Ai sensi dell’art. 25 del Codice, la presente procedura sarà espletata interamente sulla piattaforma qualificata di *e-procurement* “*TRASPARE*” (<https://arcapugliacentrale.traspares.com> - nel prosieguo, “*piattaforma*”), di proprietà della società “*L&G SOLUTION S.R.L.*” (P. IVA 03393760719 - in seguito, “*Gestore*” ovvero “*Gestore della piattaforma*”), conforme alle regole tecniche di cui all’art. 26 del Codice nonché alle Regole tecniche di cui alla Determinazione n. 137/2023 recante “*Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale*”, adottata dall’AGID ai sensi dell’art. 26 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’amministrazione digitale, nel prosieguo anche “*CAD*”), dettagliatamente descritta nel seguito e attraverso la quale saranno gestite le fasi di pubblicazione, di presentazione e di aggiudicazione dell’offerta nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla presente procedura.

2) PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1. CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni pubblicate sulla piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176 comma 2 del Codice civile.

Ogni operazione effettuata attraverso la piattaforma:

- 1) è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a sistema;
- 2) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati sulla piattaforma e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nella piattaforma e fanno piena prova nei confronti degli utenti della stessa.

Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione della piattaforma, esonerano l'A.R.C.A. Puglia Centrale ed il Gestore della piattaforma da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la piattaforma medesima.

Ove possibile, l'A.R.C.A. Puglia Centrale e/o il Gestore della piattaforma comunicheranno anticipatamente agli utenti della piattaforma gli interventi di manutenzione programmati sulla stessa.

Gli utenti della piattaforma, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il *Call Center* dedicato presso i recapiti dedicati agli operatori economici sul sito <https://arcapugliacentrale.traspare.com>, di lasciare i dati identificativi dell'operatore economico e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione della piattaforma sono stabilite nel prosieguo del presente atto.

Il Gestore della piattaforma ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento della piattaforma stessa, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore della piattaforma, in particolare, è responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a)** disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;
- b)** disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64, comma 2-*quater* e seguenti del CAD, Carta d'Identità Elettronica (CIE) o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c)** avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli art. 6-*bis* e 6-*ter* del CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d)** avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

1. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del CAD);
2. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
3. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.2. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE AL SISTEMA

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o Carta d'Identità Elettronica (CIE) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma, per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici, sottoscritti con firma digitale ove espressamente previsto.

Per poter presentare offerta tramite la piattaforma è necessario procedere alla registrazione.

La registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione sulla piattaforma deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della registrazione, al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all'area riservata.

L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del CAD.

Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio alla piattaforma, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.

L'*account* creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

L'operatore economico, con la registrazione e comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno della piattaforma dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione riguardante l'account sulla piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo della piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinary di gara, nella documentazione di gara tutta e di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Sito istituzionale dell'Agenzia (<https://www.arcapugliacentrale.it>) o la pubblicazione sulla piattaforma.

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

Quanto alle modalità operative, è necessario collegarsi alla piattaforma qualificata di e-procurement “TRASPARE” mediante il sito istituzionale dell’A.R.C.A. Puglia Centrale (link <https://www.arcapugliacentrale.it/>) cliccando nella sezione “Servizi Online – E-Procurement (Portale Gare d’Appalto)” o collegandosi direttamente al seguente link <https://arcapugliacentrale.traspares.com/>. Cliccare su “Registrati” e compilare il modulo di registrazione: la piattaforma “TRASPARE” nella sezione laterale “Serve aiuto?” consente il download del manuale operativo di “Registrazione alla Piattaforma Traspare” nonché la consultazione delle “F.A.Q. - Domande frequenti”.

I servizi di assistenza agli operatori economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (telefono 8959895966 - dal lunedì al venerdì, ore 09:00–13:00 e dalle 14:00–18:00), diversamente non potrà essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile.

2.3. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA

I concorrenti e comunque, tutti gli utenti della piattaforma sono tenuti ad utilizzare la stessa secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e comunque, tutti gli utenti della piattaforma si obbligano a realizzare tutte le condotte necessarie a evitare che attraverso la piattaforma si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara, con particolare riferimento a condotte quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l’A.R.C.A. Puglia Centrale provvederà a segnalare il fatto all’Autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per l’adozione di opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, l’A.R.C.A. Puglia Centrale e il Gestore della piattaforma non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti della piattaforma ovvero i concorrenti, le amministrazioni o i terzi in causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento della piattaforma e dei servizi dalla stessa offerti.

Tutti i contenuti del sito <https://arcapugliacentrale.traspares.com> e in generale, i servizi relativi alla piattaforma sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dalla piattaforma.

L’A.R.C.A. Puglia Centrale e il Gestore della piattaforma non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito suddetto e in generale di tutti i servizi offerti dalla piattaforma alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti della stessa.

L’A.R.C.A. Puglia Centrale e il Gestore della piattaforma non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

All’atto della registrazione e della presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne l’A.R.C.A. Puglia Centrale e il Gestore della piattaforma risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio della piattaforma o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo della piattaforma da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, l’A.R.C.A. Puglia Centrale e il Gestore della piattaforma, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

3) DOCUMENTAZIONE DI GARA E RELATIVA PUBBLICAZIONE. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara di cui all'art. 87, comma 1 del Codice e relativi allegati;
- 3) Capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 87, comma 2 del Codice;
- 4) il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 16/03/2018 tra l'Arca Puglia Centrale ed il Forum della legalità dell'Area Metropolitana di Bari di cui al decreto dell'Amministratore Unico n. 24 del 03/05/2018, avente ad oggetto “*Adozione Protocollo di intesa in materia di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture e servizi tra A.R.C.A. Puglia Centrale e Forum della Legalità dell'Area Metropolitana di Bari in rappresentanza di: C.G.I.L. Bari, C.I.S.L. Bari, U.I.L. Puglia, A.N.C.E. Ba-Bat, Confindustria Ba-Bat, Confartigianato, Confcooperative Ba-Bat, Consorzio Meridia, Legacoop Bari, C.N.A. Bari, Camera di Commercio di Bari, Confcommercio Ba-Bat, Comune di Bari, A.S.L. Bari, A.R.C.A. Puglia Centrale e I.R.C.C. De Bellis*”, reperibile al link http://trasparenza.parsec326.it/repo/docs/XFC7/55/505106_DelAU_2018_24_v2.pdf nonché i Protocolli d'Intesa a stipularsi;
- 5) il Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con decreto dell'Amministratore Unico n. 6 del 02/02/2024, pubblicato sul link del sito internet istituzionale al link https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1201725&IdDelibere=49489;
- 6) Modello DGUE;
- 5) Informativa Privacy;
- 6) Modello “*Ulteriori dichiarazioni di impegno*”;
- 7) *Modulo titolare effettivo*.

Ai sensi dell'art. 88 del Codice, la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, sulla piattaforma telematica sopra indicata nonché sul Sito istituzionale della Stazione Appaltante (<https://www.arcapugliacentrale.it>).

Ai fini della presente procedura, ai sensi dell'art. 82, comma 2 del Codice, in caso di discordanza, di contrasto o contraddittorietà tra quanto previsto dalle disposizioni contenute nei documenti di cui ai punti 1), 2) e 3), prevalgono quelle inserite nel bando di gara.

3.2. PUBBLICAZIONI

Conformemente a quanto disposto dagli art. 84 e 85 del Codice, il bando di gara è pubblicato su:

- Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'A.N.A.C.;
- Sito istituzionale della Stazione Appaltante (<https://www.arcapugliacentrale.it>).

3.3. CHIARIMENTI

Qualora l'operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento, dovrà utilizzare le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma ovvero sul sito della piattaforma qualificata di e-procurement “*TRASPARE*” (<https://arcapugliacentrale.traspere.com> sezione “*CHIARIMENTI*”).

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti, secondo le modalità di cui sopra, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, sulla piattaforma telematica, nell'apposita sezione dedicata alle comunicazioni dell'Amministrazione.

Le risposte sono formulate in lingua italiana.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (in seguito "FVOE"), risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dall'A.N.A.C.

3.4. COMUNICAZIONI

Anche ai sensi dell'art. 52 del Codice, l'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area a esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura.

L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

Le informazioni di cui all'articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area a essa riservata per sé e per le mandanti.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma e comunque, in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, l'A.R.C.A. Puglia Centrale invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Si richiamano al riguardo le disposizioni di cui al presente atto.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti tramite la piattaforma in conformità con quanto disposto dal CAD e per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del CAD o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei già menzionati indici, elegge domicilio digitale speciale presso la stessa piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Il funzionamento della piattaforma telematica avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (nel prosieguo "Regolamento eIDAS" - electronic IDentification Authentication and Signature), del CAD, del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel Regolamento eIDAS nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e alle disposizioni inserite in tutta la documentazione di gara.

È fatto salvo quanto previsto nell'art. 25, comma 2 del Codice qualora si verificano malfunzionamenti della piattaforma telematica.

Più precisamente, in caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e ai sensi dell'art. 92, comma 2, lettera c) del Codice, la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla pagina (<https://www.arcapugliacentrale.it>).

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante tramite piattaforma telematica e all'indirizzo PEC appalti@pec.arcapugliacentrale.it; diversamente, la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lettere b), c) e d) del Codice la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3.5. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la Stazione Appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può valutare di inoltrare opportuna segnalazione all'A.N.A.C., la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9 del Codice, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

4) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

L'appalto ha ad oggetto il servizio professionale di c.d. “*brokeraggio assicurativo*” ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i. (“*Codice delle assicurazioni private*”), comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione in favore dell’A.R.C.A. Puglia Centrale.

Per un’analisi dettagliata, si rinvia integralmente al Capitolato speciale di appalto e a tutti gli altri documenti allegati alla procedura di gara

L’importo a base di gara ammonta a complessivi € 142.000,00 IVA esclusa, calcolato ai soli fini della corretta applicazione della procedura selettiva sulla base dei premi assicurativi annuali attualmente pagati dall’Agenzia.

Gli oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a zero, non essendo previsti costi aggiuntivi per rischi di natura interferenziale nel prezzo determinato per il servizio in appalto.

L’ente committente, ai sensi dell’art. 58, comma 2 del Codice, non ha ritenuto di suddividere l’intervento in lotti, ritenendo che tale suddivisione, oltre a non essere economicamente conveniente, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione del servizio e tenuto conto dell’importo a base di gara al di sotto della relativa soglia di rilevanza comunitaria, sul quale sono stati calibrati i requisiti di partecipazione, l’eventuale suddivisione in lotti e la conseguente diminuzione di valore del singolo contratto potrebbe determinare la perdita di “*appetibilità*” da parte degli operatori economici potenzialmente interessati alla commessa complessivamente intesa.

La mancata suddivisione in lotti, inoltre, trova giustificazione nell’esigenza di garantire il coordinamento tra le prestazioni e standard omogenei nei servizi svolti.

Non sono previste prestazioni secondarie.

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l’A.R.C.A. Puglia Centrale alcun onere finanziario diretto né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant’altro in quanto l’aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali sono e saranno stipulate le polizze assicurative.

L’attività prestata dal broker è totalmente gratuita per l’A.R.C.A. Puglia Centrale e pertanto, l’A.R.C.A. Puglia Centrale non ha alcun onere economico diretto nei confronti del Broker.

Il broker non potrà chiedere né all’A.R.C.A. Puglia Centrale né alle Compagnie di assicurazione con cui sono stipulati i contratti assicurativi altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della provvigione prevista da parte delle Compagnie assicuratrici, pena la risoluzione di diritto del contratto di brokeraggio assicurativo.

L’A.R.C.A. Puglia Centrale non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie assicurative.

La durata dell’appalto è di **5 (cinque) anni**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge laddove sussistano le condizioni.

L’Ente committente, ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9 del Codice, si riserva di disporre l’avvio del servizio sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto per motivate ragioni, anche in via d’urgenza e in osservanza del principio di tempestività di cui all’art. 1 del Codice e al ricorrere dei presupposti di cui al comma 9 del già menzionato articolo.

5) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1. DISPOSIZIONI GENERALI

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori di cui agli artt. 65 e 69 del Codice, nonché gli operatori economici raggruppati ai sensi dell’art. 68 del medesimo decreto che risultano in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli (si ricorda che l’elencazione di cui all’art. 65 del Codice non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell’ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (Rif. Determinazione A.N.A.C. 21 ottobre 2010, n. 7).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli art. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65 del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) (consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro) e c) (consorzi tra imprese artigiane) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Differentemente dai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) (consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro) e c) (consorzi tra imprese artigiane) del Codice, che devono indicare l'impresa consorziata per la quale partecipano, i consorzi di cui alla lettera d) del medesimo articolo (consorzio stabili) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 68, comma 14 (RTI e consorzi ordinari) e dell'art. 67, comma 4 (consorzi stabili) del Codice, il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti, sia in forma individuale.

Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le reti di imprese di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. “rete-soggetto”), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. “rete-contratto”), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione A.N.A.C. n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (Rif. Determinazione A.N.A.C. n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e) del Codice o negli altri casi di aggregazioni previsti dall'art. 65, comma 2, lett. f), g), e h) del Codice, i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di imprese.

5.2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'A.A.P. E AD ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI EX ART. 69 DEL CODICE

Ai fini della qualificazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 69 del Codice possono esclusivamente e alternativamente:

- a. produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;
- b. produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Le documentazioni, certificazioni e dichiarazioni di cui sopra devono essere redatte in lingua italiana ovvero devono essere accompagnate da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese di origine o di provenienza (Rif. MIMS, parere n. 1359/2022).

6) REQUISITI GENERALI, MEZZI DI PROVA E CAUSE DI ESCLUSIONE

6.1. REQUISITI GENERALI

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi:

1. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice. La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico;

2. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, delle cause di esclusione previste dall'art. 94 del Codice stesso.

3. non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

4. osservanza all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

5. accettazione delle clausole contenute nel Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 16/03/2018 tra l'Arca Puglia Centrale ed il *Forum* della legalità dell'Area Metropolitana di Bari di cui al decreto dell'Amministratore Unico n. 24 del 03/05/2018, avente ad oggetto “*Adozione Protocollo di intesa in materia di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture e servizi tra A.R.C.A. Puglia Centrale e Forum della Legalità dell'Area Metropolitana di Bari in rappresentanza di: C.G.I.L. Bari, C.I.S.L. Bari, U.I.L. Puglia, A.N.C.E. Ba-Bat, Confindustria Ba-Bat, Confartigianato, Confcooperative Ba-Bat, Consorzio Meridia, Legacoop Bari, C.N.A. Bari, Camera di Commercio di Bari, Confcommercio Ba-Bat, Comune di Bari, A.S.L. Bari, A.R.C.A. Puglia Centrale e I.R.C.C. De Bellis*”, reperibile al link http://trasparenza.parsec326.it/repo/docs/XFC7/55/505106_DelAU_2018_24_v2.pdf nonché i Protocolli d'Intesa a stipularsi ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012 e dell'art. 83 *bis* del Decreto legislativo n. 159/2011.

Con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice, si precisa quanto segue.

Per quanto riguarda le situazioni di liquidazione giudiziale, si richiama la disciplina di cui all'articolo 124, comma 4 del Codice.

In linea generale, per tutti i motivi di cui al presente paragrafo, per procuratori generali si intendono i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori.

Con riferimento alla condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 98, comma 3, lettere e) del Codice, si precisa quanto segue.

In relazione alla predetta lettera e), si chiarisce che la dichiarazione da rendere concerne la presenza o meno tra i propri soci di una o più società fiduciarie (autorizzate ai sensi della legge n. 1939/1966), l'assenza a proprio carico, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di cui al presente atto, di accertamenti definitivi per violazioni del divieto di intestazione fiduciaria e, comunque, la rimozione di ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all'ultimo anno.

Si chiarisce, altresì, che in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve comunicare, tramite la singola società fiduciaria, l'identità dei fiducianti.

Con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 94, comma 5, lettera b) del Codice, si precisa quanto segue.

In relazione all'art. 94, comma 5, lettera b) del Codice, si chiarisce che la dichiarazione da rendere concerne la regolarità dell'operatore economico rispetto alle norme che disciplinano in generale il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i.

Il partecipante, pertanto, compilando il DGUE, dichiara l'ottemperanza o la non assoggettabilità alla disciplina in parola.

Il partecipante, in particolare, deve indicare gli indirizzi degli uffici competenti o i sistemi informatici dedicati per l'acquisizione delle informazioni relative a quanto dichiarato.

6.2. SELF-CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. “*self-cleaning*”) sufficienti a dimostrare la propria affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. L'art. 99 del Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, debba essere acquisita attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito, "BDNCP"), gestita dall'ANAC.

Presso la BDNCP è istituito il *FVOE* di cui all'art. 24 del Codice per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 103 del Codice.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, ai sensi dell'art. 100, comma 3 del Codice, per attività coerenti con quella oggetto dell'appalto. All'impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 al Codice.

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. è richiesta la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

2. iscrizione all'albo delle società cooperative istituito presso il MISE, già Ministero delle Attività Produttive, con D.M. 23.06.2004, successivamente modificato con D.M. 6 giugno 2013 (per Cooperative e Consorzi di cooperative); all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1 della legge 381/1991 per le cooperative sociali e loro consorzi.

3. iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) – Sezione B – (già Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione ex L. 792/1984) di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7/9/2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e s.m.i.

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

Per la comprova del requisito, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante di aver intermediato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili e comprovabili (periodo 1° gennaio/31 dicembre) antecedenti la data di pubblicazione del bando, premi assicurativi per polizze per un valore complessivo nel triennio non inferiore ad € 1.000.000,00, IVA esclusa, ai sensi dell'art. 100, comma 11 del Codice (fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura).

La comprova del requisito è fornita con le modalità appresso definite:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con riferimento alla capacità tecnica professionale (ex art. 100, comma 1, lettera c) del Codice), con la quale il concorrente dichiara di aver effettuato, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, almeno n. 5 servizi di brokeraggio/intermediazione/consulenza assicurativa a favore di Enti pubblici.

La stessa deve essere fornita attraverso la presentazione dell'**elenco dei principali servizi prestati** nei tre anni effettivamente antecedenti la data di pubblicazione del bando con l'indicazione degli importi, al netto dell'IVA, delle date e dei destinatari pubblici.

Si precisa che per "*servizio analogo*" si intende altro servizio, anche non identico, purché rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in oggetto, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo.

La comprova del requisito è fornita mediante una delle seguenti modalità:

- copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. I certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici (CEP) devono essere inseriti nel sistema dagli operatori economici;
- copia del contratto unitamente a copia delle fatture quietanzate relative al periodo richiesto ovvero copia dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, i requisiti di ordine generale (*ex art. 68, comma 13 del Codice*) e i requisiti di idoneità professionale, devono essere posseduti:

a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o componenti del GEIE, nonché dal GEIE medesimo;

b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici, nonché dall'organo comune, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economico finanziaria (fatturato globale) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

I requisiti di capacità tecnico-professionale (servizi analoghi eseguiti nell'ultimo triennio) devono essere soddisfatti sia dalla mandataria, sia dalle mandanti e ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire, ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice.

Resta inteso che i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di operatori e pro quota, dai singoli partecipanti del raggruppamento/consorzio ordinario in base alla propria quota di esecuzione indicata in sede di gara, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, in considerazione del fatto che il singolo concorrente raggruppato deve essere qualificato ad eseguire la quota di servizi che ha dichiarato di volere assumere in sede di partecipazione alla gara.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) (consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 5 del Codice, devono essere posseduti, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici e, in caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

I requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 100 del Codice, devono essere posseduti con le seguenti modalità.

a. i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono (cfr. art. 67, comma 5 del Codice);

b. i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate (cfr. art. 67, comma 2 del Codice).

7.6. REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, non si applica l'art. 57 del Codice.

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

8) AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

L'ente committente, tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto di consulenza e brokeraggio assicurativo in oggetto, ha vietato qualsiasi forma di avvalimento e subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice.

9) IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e dell'art. 186-*bis*, comma 4 del R.D. 16/03/1942 n. 267, può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici nel rispetto delle condizioni ivi previste, come esplicitate nel prosieguo.

La ditta che versa nelle condizioni di cui al presente paragrafo deve dichiarare di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui alla già menzionata normativa, giusto decreto del Tribunale (indicare il Tribunale competente e la data del provvedimento di ammissione al concordato) oppure che sia in corso un procedimento per l'accesso a tale procedura.

L'autorizzazione giudiziale a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici deve intervenire entro la data dell'aggiudicazione e a tal fine e a pena di esclusione *ex art.* 94, comma 5, lett. d) del Codice, il destinatario della proposta di aggiudicazione, prima dell'adozione del relativo atto, è tenuto a depositare i provvedimenti di cui all'art. 95, commi 3 e 4 del D. Lgs. 14/2019 e all'art. 186-*bis*, comma 4 del R.D. n. 267 del 1942.

Il concorrente in concordato può, altresì, partecipare riunito in un raggruppamento temporaneo di imprese, a condizione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, comma 5 del D. Lgs. 14/2019.

Per tale motivo, lo stesso deve dichiarare che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono soggette ad una procedura concorsuale.

10) GARANZIA PROVVISORIA

In considerazione dell'essenzialità del servizio da espletare e dell'importanza del rischio a cui si espone l'Agenzia in ordine all'attività istituzionale di competenza nonché all'elevato numero di rapporti giuridici interessati dal servizio necessitato, la cauzione provvisoria prevista ai sensi dell'art. 106, comma 1 del Codice per la partecipazione alla presente procedura è aumentata al 4% del valore complessivo della stessa ed è pari, quindi, ad € **5.680,00**.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del c.d. "*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*" di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 1 del D. L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del Codice.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

La garanzia deve avere efficacia per almeno **n. 365 (trecentosessantacinque)** giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'offerta dev'essere corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura, per il caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

11) SOPRALLUOGO

Non previsto.

12) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 9 del 12 gennaio 2024).

13) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera n. 262 del 20/06/2023 d'intesa con il MIT e con AGID.

Limitatamente alla certificazione fiscale, le informazioni relative ad irregolarità non definitivamente accertate, rilevanti ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, vengono acquisite mediante interpello all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'Autorità (www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti), secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i documenti, i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel FVOE o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti di ordine generale e speciali.

14) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare, la mancanza, l'inesattezza e ogni altra irregolarità degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti o elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni.

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

Con riferimento a documenti digitali, la validazione temporale finalizzata all'opponibilità a terzi del documento informatico può essere fornita mediante generazione e applicazione di una marcatura temporale alla relativa impronta (*ex art. 20, comma 1-bis, ultimo periodo del CAD e art. 41, comma 1 e articoli 47 e seguenti del D.P.C.M. 22 febbraio 2013*).

Il riferimento temporale può, altresì, essere ottenuto attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 48 del CAD.

Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

La documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve essere trasmessa telematicamente sulla piattaforma telematica.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice, può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e ogni allegato (cd. "*soccorso istruttorio procedimentale*").

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del Codice, con ciò intendendo le mere irregolarità formali non costituenti carenze della domanda ai sensi del già menzionato art. 101, è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

15) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi di quanto stabilito dal CAD.

15.1. INVIO DELL'OFFERTA

15.1.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

- registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate, ottenendo le credenziali di accesso;
- scaricare la documentazione di gara disponibile generata a sistema;

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

- acquisire, predisporre, compilare e firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara;
- avviare la compilazione dell'offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici;
- scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l'impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;
- predisporre le buste telematiche, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es. PDF) e firmati digitalmente (es. in formato p7m) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l'operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
- modificare o confermare l'offerta;
- inviare l'offerta telematica.

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma **entro n. 30 (trenta) giorni** dalla pubblicazione della procedura.

Si precisa che oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l'invio.

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

- “*BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA*”;
- “*BUSTA OFFERTA TECNICA*”.

Saranno **escluse**, in quanto inammissibili ex art. 70, comma 4 del Codice, le offerte plurime, condizionate, tardive o alternative.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 69 del Codice possono esclusivamente e alternativamente:

- produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;
- produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore, secondo le modalità descritte nel presente disciplinare.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e si applicano, al riguardo, gli articoli 99 e 100, comma 3 del Codice. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella “*BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA*”, si applica l'art. 101 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella “*BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA*”, si applica l'art. 101 del Codice.

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per **n. 365 (trecentosessantacinque) giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4 del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà e, a seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile, perché sostanziale, sarà valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

15.1.2. CONTENUTO DELLA “BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Come sopra indicato, tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice, deve essere caricata sulla piattaforma nell'apposita sezione.

La procedura di affidamento in oggetto andrà individuata sulla piattaforma telematica accedendo alla relativa scheda di dettaglio cliccando su “*Visualizza scheda*”.

La “BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, eventuale procura, garanzia provvisoria nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Alla domanda di partecipazione e alle dichiarazioni integrative, con le quali i concorrenti rendono le dichiarazioni di competenza, si applica l'imposta di bollo (Rif. Agenzia delle Entrate, circolare n. 22/E del 28/07/2023).

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio tra imprese artigiane o consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara e qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione con connessa dichiarazione sostitutiva devono essere presentate e sottoscritte:

- in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. “rete-soggetto”), dal legale rappresentante dell’organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. “rete-contratto”), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
 - nel caso di consorzio di cooperative, consorzio tra imprese artigiane o consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
- In caso di sottoscrizione da parte del procuratore, il concorrente allega la procura (generale o speciale) con le modalità dettagliate nel prosieguo.

15.1.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila e presenta all’interno della piattaforma telematica il DGUE firmato digitalmente di cui all’art. 91, comma 3 del Codice redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento della Commissione europea (Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016).

Per la compilazione del DGUE si richiamano, per quanto compatibili, le Linee Guida del MIT Reg. Uff. Int. 6212 del 30/06/2023.

Ai sensi delle richiamate Linee Guida, il concorrente è tenuto a fornire espressamente le informazioni elencate nella Parte IV del modello di DGUE, riferita al possesso dei requisiti di selezione previsti dall’art. 100 del nonché le informazioni relative ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale, ove richieste.

La trasmissione del DGUE è effettuata attraverso la piattaforma telematica.

Si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE, l’operatore economico può indicare, in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto, anche l’Autorità pubblica o il soggetto terzo, ovvero il *link* presso il quale la Stazione Appaltante può acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’art. 94 e seguenti del codice va resa individualmente anche dai soggetti non firmatari della domanda di ammissione a gara, in tal caso compilando il DGUE per le parti di interesse, di seguito elencati:

- in caso di impresa individuale, da parte del titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo, da parte del socio amministratore e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice, da parte dei soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio, da parte dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (compreso il revisore legale, intendendo tale il soggetto che, in attuazione del D. Lgs. 39/2010, ha

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

sostituito il collegio sindacale e può essere un libero professionista o una società di revisione avente la funzione di esprimere il giudizio sul bilancio dell'impresa e di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili), del direttore tecnico o del socio unico;

- dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 94, lettere da a) a g) del Codice.

In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice da parte dei menzionati soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (Rif. Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 96, comma 1 del Codice, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo, la Stazione Appaltante esclude l'operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Ai sensi dell'art. 96, comma 13 del codice, le cause di esclusione previste dal già menzionato articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al menzionato affidamento.

Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di rete, dall'organo comune ove presente, e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 ed all'art. 98, comma 3, lett. f) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si precisa che una volta compilato il DGUE, editato in ogni sua parte, questo dovrà essere sottoscritto digitalmente secondo le istruzioni indicate nel presente disciplinare e dovrà essere prodotto tramite caricamento sulla piattaforma telematica.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente o siano state adottate misure di c.d. "*self cleaning*", dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi i provvedimenti di condanna, al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3 o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliaria) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 94.

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni e informazioni contenute nel DGUE e nella domanda di partecipazione producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

L'ente procedente si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE, anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre, con le modalità telematiche sopra descritte, i nominativi dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 e le operazioni societarie rilevanti.

16) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali, con riferimento alle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice, dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 96, comma 3 del Codice, dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di c.d. "self-cleaning" adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di c.d. "self-cleaning" che è stato impossibilitato a adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

L'operatore economico dichiara, inoltre:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

4. di accettare il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 16/03/2018 tra l'Arca Puglia Centrale ed il Forum della legalità dell'Area Metropolitana di Bari di cui al decreto dell'Amministratore Unico n. 24 del 03/05/2018, avente ad oggetto “Adozione Protocollo di intesa in materia di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture e servizi tra A.R.C.A. Puglia Centrale e Forum della Legalità dell'Area Metropolitana di Bari in rappresentanza di: C.G.I.L. Bari, C.I.S.L. Bari, U.I.L. Puglia, A.N.C.E. Ba-Bat, Confindustria Ba-Bat, Confartigianato, Confcooperative Ba-Bat, Consorzio Meridia, Legacoop Bari, C.N.A. Bari, Camera di Commercio di Bari, Confcommercio Ba-Bat, Comune di Bari, A.S.L. Bari, A.R.C.A. Puglia Centrale e I.R.C.C. De Bellis”, reperibile al link http://trasparenza.parsec326.it/repo/docs/XFC7/55/505106_DelAU_2018_24_v2.pdf nonché di accettare anche i Protocolli d'Intesa a stipularsi.

5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e s.m.i. e quello dell'Ente committente pubblicato sul link del sito internet istituzionale al link https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1201725&IdDelibere=49489 e si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

6. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

7. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, i seguenti dati:
- domicilio fiscale;
- codice fiscale, partita IVA;
- l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui al citato Regolamento (CE);

9. da parte degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 95 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- ad integrazione di quanto precisato nella parte titolata “concordato preventivo” del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e ove già rilasciato, del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare emesso dal competente Tribunale, nonché dichiara, nel caso di RTI, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5 del D. Lgs. 14/2019 presentando, altresì, ove già rilasciata, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

10. di esonerare l'A.R.C.A. Puglia Centrale ed il Gestore della piattaforma da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la medesima piattaforma;

11. di manlevare e tenere indenne l'A.R.C.A. Puglia Centrale ed il Gestore della piattaforma, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

a) nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;

b) nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:

- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;

- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici;

Le suddette dichiarazioni devono essere in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla piattaforma telematica dagli operatori economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16.2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. (in caso di sottoscrizione del procuratore) la procura, da caricare sulla piattaforma telematica con le seguenti modalità alternative:

- quale documento informatico originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura;

- ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del CAD, in copia per immagine, ossia una scansione della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale;

- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del CAD;

2. in caso di **imprese cooptate** di cui all'art. 68, comma 12 del Codice, il DGUE dell'impresa cooptata, precisando che l'impresa cooptata non deve sottoscrivere l'offerta tecnica, non deve presentare impegno a conferire mandato al mandatario in caso di RTI costituendo, non deve essere, ove prevista, intestataria della polizza fideiussoria e non può subappaltare o affidare a terzi una quota delle prestazioni da eseguire;

3. documentazione attestante il pagamento dell'**imposta di bollo per la domanda**.

I concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento imposta di bollo.

Non è ammesso il versamento dell'imposta di bollo con modalità virtuale.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

In caso di R.T.I., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.

Le offerte non in regola con il bollo saranno oggetto di richiesta di integrazione tramite soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a) del Codice.

4. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e/o certificati di regolare esecuzione, attestante di aver effettuato, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, almeno n. 5 servizi di brokeraggio/intermediazione/consulenza assicurativa a favore di Enti pubblici, con l'indicazione degli importi, al netto dell'IVA, delle date e dei destinatari (pubblici);

5. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante di aver intermediato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili e comprovabili (periodo 1° gennaio/31 dicembre) antecedenti la data di pubblicazione del bando, premi assicurativi per polizze per un valore complessivo nel triennio non inferiore ad € 1.000.000,00, IVA esclusa, ai sensi dell'art. 100, comma 11 del Codice (fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura)

17) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

17.1. PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

17.2. PER I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI:

- copia atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

17.3. PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI:

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

17.4. PER I CONSORZI DI CUI ALL'ART. 65, COMMA 2, LETTERE B), C) E D) DEL CODICE E PER I SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE:

- copia atto costitutivo e statuto del consorzio o del soggetto non tenuto all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

17.5. PER LE AGGREGAZIONI DI RETE:

1. RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA (CD. "RETE-SOGGETTO"):

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati, con l'impegno di questi a realizzarle.

2. RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA, MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA (CD. "RETE-CONTRATTO"):

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati, con l'impegno di questi a realizzarle.

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

3. RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA OVVERO SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OPPURE SE L'ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito**: copia del contratto di rete, copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati, con l'impegno di questi a realizzarle.

b) **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo**: copia del contratto di rete, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

3. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarle.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 68, comma 6 del Codice.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla piattaforma telematica dagli operatori economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

18) CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA”

L'offerta tecnica relativa a ciascun operatore economico deve essere caricata sulla piattaforma telematica.

Il concorrente deve far pervenire alla Stazione Appaltante nel documento digitale denominato “OFFERTA TECNICA” una **relazione tecnica dei servizi offerti**, contenente una esposizione articolata del progetto gestionale in forma di relazione, da redigere con le seguenti caratteristiche: relazione non superiore a n. 20 pagine fronte/retro, con numerazione univoca e progressiva delle pagine, copertine, indice e sommari esclusi, in formato A4, carattere Arial o Times New Roman, dimensione 12, per un massimo di 40 righe a pagina; il progetto deve essere articolato in singoli paragrafi coincidenti con i titoli dei criteri utilizzati per l'assegnazione dei punteggi e in modo tale che ogni sub-criterio (A.1, A.2, B, C.1, C.2, D, E, F.1, F.2, G, H,I) sia esauriente per sé stesso, illustrato sinteticamente in modo chiaro e dettagliato.

Ogni pagina della relazione tecnica deve essere numerata.

La documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti riuniti, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi precedenti.

18.1. ACCESSO ALLE OFFERTE TECNICHE

I concorrenti, già in sede di gara, devono indicare quali parti dell'offerta tecnica devono essere motivatamente considerate coperte da privativa industriale, da sottrarre pertanto all'accesso dei concorrenti istanti e sarà onere del concorrente precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico, commerciale o industriale nonché comprovare ed indicare le specifiche

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D. Lgs. n. 30/2005 (c.d. “*Codice della Proprietà Industriale*”).

Si precisa che ogni decisione in merito alla valutazione della effettiva sussistenza della riservatezza/segretezza sarà di esclusiva competenza della Stazione Appaltante e che, in caso di mancata indicazione o di indicazione generica e/o non motivata delle succitate ragioni di riservatezza, la Stazione Appaltante avrà facoltà di consentire l'accesso integrale all'offerta da parte di terzi, anche mediante estrazione di copie.

19) CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l'A.R.C.A. Puglia Centrale alcun onere finanziario diretto in quanto l'aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, viene remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali sono e saranno stipulate le polizze assicurative.

Ai sensi dell'art. 108, comma 5 del Codice, pertanto, gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi e l'elemento relativo al costo assume la forma di prezzo fisso.

Pertanto, non è previsto il caricamento di alcuna offerta economica.

20) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del Codice, senza presentazione di offerta economica a ribasso.

All'offerta tecnica sarà attribuito il **punteggio massimo pari a 100**.

20.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

La colonna “*PUNTI D MAX*” indica i “*Punteggi discrezionali*”, vale a dire il punteggio massimo il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

La colonna “*PUNTI T MAX*” indica i “*Punteggi tabellari*”, vale a dire il punteggio massimo fisso e predefinito che sarà attribuito o non attribuito in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto richiesto.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
A	Metodologia operativa della gestione del programma assicurativo	15	A.1	Analisi del programma assicurativo dell'Ente con valutazione dei rischi attualmente coperti e no.	10	
			A.2	Formulazione ipotesi proposta migliorativa del programma assicurativo dell'Ente, in un'ottica di ottimizzazione delle coperture e di contenimento dei costi.	5	

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

B	Gestione amministrativa del servizio	10		Modalità di gestione ordinaria del programma assicurativo in cui l'offerente deve esporre le attività e le tempistiche relative ai vari adempimenti connessi alla gestione delle polizze rilascio quietanze, appendici di polizza, controllo documenti, solleciti nei confronti delle Compagnie, ecc.	10	
C	Gestione sinistri	10	C.1	Modalità tecnica di gestione e rendicontazione dei sinistri (apertura, <i>iter</i> e chiusura).	5	
			C.2	Monitoraggio situazione sinistri/premi.	5	
D	Metodologia proposta per l'assistenza in sede di gara	10		Modalità, tempistica e assistenza nelle varie fasi di collocamento dei rischi, la definizione dei requisiti di ammissione e degli elementi di valutazione, impostazione dei capitolati e della documentazione di gara, assistenza nella valutazione delle offerte, assistenza nella verifica della documentazione presentata, assistenza in caso di gara deserta, indagini di mercato.	10	
E	Struttura organizzativa per lo svolgimento del servizio	10		Il concorrente deve illustrare l'organizzazione, l'articolazione, le modalità di raccordo del proprio staff dedicato alla gestione dell'incarico oggetto del presente appalto con l'Ente con i relativi livelli di inquadramento contrattuale nel caso di lavoratori dipendenti; il concorrente deve individuare un responsabile del servizio che si interfacci con l'Ente indicando puntualmente i termini di reperibilità, la tipologia contrattuale che lo lega all'azienda e, in caso di lavoro dipendente, il livello di inquadramento.	10	
F	Descrizione piattaforma digitale e supporti informatici	15	F.1	Il concorrente deve fornire la descrizione delle funzionalità della propria piattaforma digitale per la gestione informatizzata dei contratti	10	

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

	utilizzati per l'esecuzione del servizio			assicurativi e dei relativi sinistri, con particolare riferimento: - alla capacità di monitoraggio dei sinistri; - alla situazione sinistri/pagamenti		
			F.2	Il concorrente deve fornire la descrizione delle funzionalità degli applicativi utilizzati in relazione alla possibilità di personalizzazioni di servizi “on- line” rivolti all’utenza	5	
G	Attività di consulenza	10		Formulazione di pareri in risposta a quesiti posti dai diversi uffici dell’Ente, e relative tempistiche, inerenti alla materia assicurativa (ad es. polizze fideiussorie, rischio locativo, ecc.); analisi contenzioso derivante dall’esecuzione dei contratti assicurativi; monitoraggio mercato assicurativo con particolare riferimento alle condizioni di solidità economica, per settore di rischio, delle diverse Compagnie nazionali e internazionali.	10	
H	Aggiornamento e formazione del personale	10		Modalità con le quali si intende provvedere alla formazione del personale indicato dall’Ente come competente per gli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa. Ai fini dell’attribuzione del punteggio dovranno essere esplicitate le attività previste per la formazione, a titolo gratuito. In particolare, verranno valutati: descrizione corsi; indicazione docenti, frequenza corsi; materiale didattico; fornitura di riviste e webinar.	10	
I	Proposte migliorative	10		Proposta di servizi integrativi annuali rispetto a quanto complessivamente previsto in capitolato. I servizi proposti dovranno essere concreti e gratuiti per l’Ente, connessi all’ambito assicurativo ed evidenziare obiettivi di miglioramento e di economicità consistenti – a titolo esemplificativo - nella messa a disposizione per i sinistri RCT/O ricadenti nella	10	MAX

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

			<p>gestione diretta della “SIR” di un CTU (sanitario e/o tecnico) da poter nominare per n. “volte” a discrezione dell’Ente.</p> <p>In particolare, si precisa che la figura di un tecnico potrebbe essere richiesta per effettuare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accertamenti di natura ricostruttiva della dinamica del sinistro.</p>		
			<u>Tabella proposte migliorative</u>		
			N. servizi annuali	punteggio	
			0	0	
			1	2	
			2	4	
			3	6	
			4	8	
			5	10	
		100		90	10
				TOT PUNTI 100	

20.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Valore	Coefficiente	Criteri di giudizio
OTTIMO	1,00	Trattazione dettagliata ed esaustiva con piena rispondenza alle aspettative
BUONO	0,80	Trattazione completa e con buona rispondenza alle aspettative
SUFFICIENTE	0,60	Trattazione con sufficiente rispondenza alle aspettative
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40	Trattazione sintetica e solo parzialmente rispondente alle aspettative
INSUFFICIENTE	0,20	Trattazione insufficiente che denota scarsa rispondenza alle aspettative

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

NON VALUTABILE	0,00	Trattazione assente
----------------	------	---------------------

a) Per ciascuno dei sub-criteri di natura **discrezionale** dell'offerta tecnica di ciascun concorrente, di cui alla colonna “*PUNTI D MAX*”, ogni componente della Commissione giudicatrice, al termine del proprio percorso di valutazione, assegnerà un coefficiente – variabile tra zero e uno - nell'esercizio della propria discrezionalità, utilizzando i parametri valutativi di massima come di seguito indicati e con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi: una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta (viene, cioè, attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato) e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Tale coefficiente definitivo verrà moltiplicato per il sub-peso previsto per quel sub-criterio di valutazione.

b) Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “*PUNTI T MAX*” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto secondo la tabella sopra riportata, per un punteggio massimo di 10 (dieci) punti;

c) L'offerta tecnica che non raggiungerà la **soglia minima di 70 punti** sarà esclusa dalla gara perché ritenuta tecnicamente insufficiente. Tale punteggio rappresenta un limite per la sufficienza qualitativa dell'offerta che, in ragione del tipo di servizi richiesti e dell'utenza cui sono rivolti, dovrà fornire una rispondenza a criteri di buona qualità. La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio con le modalità stabilite al paragrafo 22.

20.3. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

I punteggi saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi sopra indicati mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore in base alla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

P_n = peso criterio di valutazione *n*.

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

21) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI GARA

L'Autorità di gara, in seduta pubblica virtuale, procede a:

a) verificare la documentazione contenuta nella busta telematica “*DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA*” relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, di idoneità e di capacità sul concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito;

b) attivare, se necessario, la procedura di c.d. “*soccorso istruttorio*” ai sensi dell'art. 101 del Codice, sulla base dei presupposti e modalità ivi specificati;

c) in caso di esito negativo delle verifiche espletate sull'idoneità della documentazione amministrativa, all'esclusione del concorrente stesso e all'effettuazione delle prescritte verifiche nei confronti del secondo graduato (c.d. “*scorrimento della graduatoria*”); nell'ipotesi di esito negativo dei già menzionati controlli effettuati nei confronti del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria provvisoria di merito, le verifiche verranno espletate, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria nell'ordine di posizionamento dei concorrenti;

d) all'esito di tale verifica, rinviare alla Commissione giudicatrice per la valutazione delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche.

22) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA DA PARTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La Stazione Appaltante pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sul Sito istituzionale nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”.

La Commissione giudicatrice, che può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed operare attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche qualora dovessero risultare “*anomale*”.

Le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione saranno tempestivamente pubblicate sulla piattaforma telematica ove sarà data apposita comunicazione il cui contenuto assume valore di notifica agli effetti di legge.

Si potrà partecipare alle sedute pubbliche esclusivamente da remoto e comunque, secondo le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante.

Nel giorno fissato per l'apertura dei plichi telematici, successivamente all'apertura della documentazione amministrativa di tutti i concorrenti, la Commissione giudicatrice procede a:

a) apertura, in seduta riservata, dopo aver verificato l'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice, delle buste telematiche “*OFFERTA TECNICA*” di ciascun concorrente ammesso, controllandone l'integrità ed attestandone il contenuto, al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare;

b) valutare ciascuna offerta tecnica;

c) attribuire i punteggi a ciascuna offerta tecnica secondo quanto previsto nel presente disciplinare;

d) verifica, in seduta riservata, dell'eventuale anomalia, calcolando la relativa soglia e procedendo ai

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

sensi del successivo paragrafo con gli arrotondamenti nel limite massimo di 2 (due) cifre decimali.

La Commissione giudicatrice, nello stesso giorno in cui sono terminate le operazioni valutative o in altro giorno stabilito per la successiva seduta pubblica gestita in modalità telematica, procede a:

- inserire e rendere visibile ai concorrenti nella piattaforma telematica, avvalendosi del Segretario verbalizzante, i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- redigere la graduatoria provvisoria di merito, tramite piattaforma telematica.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, preso atto delle risultanze delle attività svolte dall'Autorità di gara, procede, inoltre, a:

e) formulare la proposta di aggiudicazione, in seduta pubblica, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta;

f) redigere apposito verbale relativo a ciascuna delle attività svolte avvalendosi dell'ausilio del Segretario verbalizzante designato dalla Stazione Appaltante; le operazioni di gara saranno verbalizzate per le finalità previste dall'art. 112, comma 4 del Codice.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo risultante dalla somma dei punti conseguiti per l'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo per l'offerta tecnica, si procederà immediatamente al sorteggio pubblico mediante generatore lista di numeri casuali di cui al sito <https://www.blia.it/utuli/casuali/>, previo differimento a successiva seduta pubblica, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 50, comma 2 del Codice.

In questo caso, la Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio mediante apposita comunicazione sulla piattaforma telematica, la quale assume valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia individuata con le modalità di cui al successivo paragrafo e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anomala, procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è soggetta a presa d'atto da parte della Stazione Appaltante.

In ogni caso, l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, che procederà, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice, i casi di esclusione da disporre nei seguenti casi:

- inserimento di documenti in buste non appropriate;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 71, comma 4 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

23) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ove il numero delle offerte ammesse sia qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice, il RUP, con il supporto eventuale della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che, sulla base del complesso delle prestazioni offerte rispetto a quelle richieste, appaiono anomale sotto il profilo della congruità delle prestazioni offerte rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta venga definitivamente valutata come anomala e quindi esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, le opportune giustificazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a **n. 15 (quindici) giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede la presentazione, per iscritto o mediante audizione orale, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di **n. 5 (cinque) giorni** dal ricevimento della richiesta.

Qualora non siano forniti i chiarimenti richiesti, il RUP si riserva di procedere all'esclusione, tramite provvedimento della Stazione Appaltante, previa valutazione dell'offerta sulla base della documentazione acquisita agli atti di gara (Rif. Delibera ANAC n. 710 del 24 luglio 2018).

La Stazione Appaltante, su attestazione del RUP che ha effettuato la verifica, esclude, ai sensi degli articoli 71, comma 4, lett. d) e 110, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo.

24) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

24.1. AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, intendendo come tale quella che ha riportato il punteggio più alto.

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, ai sensi dell'art. 110 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso, **entro 30 (trenta) giorni** dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice qualora nessuna offerta venga ritenuta dall'Ente committente conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In presenza di un'unica offerta, non essendovi offerte da giudicare comparativamente, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi, quantitativi e tabellari offerti, mentre gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni poste a base di gara procedendo, detto altrimenti, alla verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e della compatibilità e conformità con le condizioni e le prescrizioni di gara.

Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Stazione Appaltante si riserva di sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione, con adeguata motivazione, senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

L'A.R.C.A. Puglia Centrale si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 124 del Codice (c.d. "*facoltà di interpello*"), ivi compresa la possibilità che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

La partecipazione alla presente procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel Capitolato speciale, nel presente disciplinare e suoi allegati approvati con Determinazione dirigenziale della Stazione Appaltante.

L'offerta vincola il concorrente per **365 (trecentosessantacinque) giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'A.N.A.C.,

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

ad incamerare la garanzia provvisoria.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede a:

- verificare, ai sensi dell'art. 99, comma 1 del Codice, in capo al concorrente aggiudicatario, l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 attraverso la consultazione del FVOE di cui all'art. 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico nonché tramite l'interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del CAD e con le banche dati delle Pubbliche Amministrazioni;

- verificare, ai sensi dell'art. 99, comma 2 del Codice, con le medesime modalità di cui al comma 1, l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 100 e 103 del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, aggiudica l'appalto, anche sulla piattaforma telematica.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice nonché allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche per carenza dei requisiti, per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta, qualora la Stazione Appaltante abbia già disposto *medio tempore* l'aggiudicazione a favore del destinatario della proposta di aggiudicazione (cd. aggiudicazione "sospensivamente condizionata"), si procederà all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione stessa e alla segnalazione all'A.N.A.C., nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato (c.d. "scorrimento della graduatoria"), procedendo altresì alle verifiche nei termini indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure in favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se, all'esito della comprova dei requisiti o del sub-procedimento di congruità dell'offerta, il concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione debba essere escluso, rispettivamente, per carenza dei requisiti o per anomalia dell'offerta e la Stazione Appaltante non abbia già proceduto all'aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo dei punteggi ed alla riformulazione della graduatoria, previa espunzione dell'offerta presentata dal concorrente escluso.

Resta ferma la possibilità per la Stazione Appaltante, ricorrendone i presupposti, di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. e di comunicare all'A.N.A.C. le circostanze rilevanti per l'esercizio del potere sanzionatorio di competenza qualora vengano accertate specifiche condotte contrarie alle regole della gara da parte dell'operatore escluso (art. 222, comma 13 del Codice).

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. "Codice antimafia").

Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato Decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, potrà essere stipulato prima di **35 (trentacinque) giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione intervenute e comunicate ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettere b) e c) del Codice.

La stipula deve aver luogo, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Codice, entro **60 (sessanta) giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque motivato in base all'interesse della Stazione Appaltante,

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del Codice, la mancata stipulazione del contratto nel termine fissato, qualora imputabile all'operatore economico, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

24.2. SPESE CONTRATTUALI E ADEMPIMENTI VARI

Tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali e le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, senza facoltà di rivalsa.

Prima della sottoscrizione del contratto oppure, in caso di consegna del servizio in via d'urgenza, prima della consegna, l'aggiudicatario dovrà produrre:

- **garanzia definitiva** nella misura di cui all'art. 117 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale, e nei modi dal medesimo previsti. Contestualmente, ove prevista, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del Codice. Ai sensi dell'art. 117, comma 12 del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) del 16 settembre 2022, n. 193, pubblicato in data 14.12.2022 sulla G.U. Serie generale - n. 291;

- **polizza di copertura assicurativa** a garanzia dell'esecuzione delle prestazioni offerte in sede di gara, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del servizio, per negligenze ed errori professionali propri ovvero per negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, come previsto dall'art. 110, comma 3 e dalle relative disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni, con efficacia per tutto il periodo di validità contrattuale e con massimale minimo assicurato di € 1.500.000,00 per sinistro ed € 2.500.000,00 all'anno globalmente per tutti i sinistri, a pena di risoluzione contrattuale;

- **le seguenti autodichiarazioni:**

a. indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione di legge e di contrattazione in vigore;

b. indicazione del nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto in nome e per conto dell'appaltatore e a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Ente. Nel caso in cui alla stipula del contratto intervenga un Procuratore, in tale occasione dovrà essere presentato il documento di designazione (procura speciale) in originale o in copia conforme all'originale, in quanto trattasi di atto da allegare al contratto d'appalto;

c. indicazione del/i c/c bancario/i e/o postale/i sul quale procedere ad effettuare i pagamenti e nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su di esso/i.

La stipulazione è comunque subordinata alla verifica, con esito positivo, degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto sarà sottoscritto con l'A.R.C.A. Puglia Centrale in forma pubblica amministrativa.

La mancata stipulazione per fatto riconducibile all'appaltatore, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, determinerà l'incameramento della garanzia provvisoria, con facoltà dell'Agenzia di aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

25) ULTERIORI OBBLIGHI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

SETTORE PATRIMONIO

Ufficio – Appalti

Per quanto non espressamente previsto dalla presente *lex specialis*, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:

- D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nelle parti in cui è ancora applicabile, ai sensi dell'articolo 225 del D. Lgs. 36/2023;
- Legge 241/1990 e s.m.i.

26) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente gara è il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia.

Il termine di presentazione del ricorso è di trenta giorni decorrenti dalla conoscenza degli atti.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto d'appalto e allo svolgimento del rapporto giuridico con essi dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Bari.

In relazione all'art. 213, comma 2 del Codice, si precisa che la Stazione Appaltante non intende avvalersi della clausola compromissoria.